

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DEL PIANO DI NUMERAZIONE NEL SETTORE DELLE TELECOMUNICAZIONI E DISCIPLINA ATTUATIVA DI CUI ALLA DELIBERA N. 8/15/CIR E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, IN RELAZIONE ALL'USO DEI CODICI 455 DI CUI ALL'ARTICOLO 22

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del -----2017;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante *“Codice delle comunicazioni elettroniche”*, come modificato dal decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70, nel prosieguo denominato anche *Codice*;

VISTA la delibera n. 335/03/CONS, del 24 settembre 2003, recante *“Modifiche e integrazioni al regolamento concernente l’accesso ai documenti approvato con delibera n. 217/01/CONS”*;

VISTA la delibera n. 8/15/CIR, del 20 febbraio 2015, recante *“Adozione del nuovo piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa, che modifica ed integra il piano di numerazione di cui alla delibera n. 52/12/CIR”*, nel seguito anche il PNN;

VISTA la delibera n. 56/15/CIR, del 12 maggio 2015, recante *“Integrazione dell’articolo 22 della delibera n. 8/15/CIR in relazione alle modalità d’uso dei codici 499”*;

CONSIDERATO che:

- a) L’utilizzo delle numerazioni 455 è disciplinato dall’articolo 22 del Piano Nazionale di Numerazione (PNN) di cui alla delibera n. 8/15/CIR. Ai sensi del comma 3, l’utilizzo delle numerazioni 455 (e 499 per i servizi di raccolta fondi per campagne che promuovono la partecipazione alla vita politica, disciplinati dalla delibera n. 56/15/CIR), da parte dei fornitori di servizi, avviene secondo criteri di trasparenza e non discriminazione, non è subordinato a preventiva assegnazione di diritti d’uso, ma

è comunicato all’Autorità ed all’Amministrazione competente, secondo le modalità del servizio espletato da queste indicate, di norma con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla data di attivazione del servizio. La comunicazione include il prezzo praticato, la descrizione esaustiva del servizio espletato, l’indicazione del soggetto destinatario e delle finalità della raccolta fondi, la durata della campagna di raccolta. In caso di attivazione contemporanea di una campagna di raccolta da parte di più fornitori di servizi di comunicazione elettronica sulla medesima numerazione è ammesso l’assolvimento in nome collettivo dell’obbligo di comunicazione.

- b) Ai sensi del comma 8 dello stesso articolo 22, come modificato dalla delibera n. 56/16/CIR, i fornitori dei servizi di comunicazioni elettroniche ed i fornitori di contenuti che impiegano le numerazioni di cui al presente articolo adottano un codice di autoregolamentazione che include la definizione uniforme e comune tra i vari fornitori di servizi di prassi per l’informazione sui prezzi dei servizi, sulle modalità di attivazione e disattivazione dei servizi stessi e della prestazione di blocco delle comunicazioni, e prevede, altresì, le necessarie tutele a favore dell’utenza, con particolare riguardo alla gestione dei reclami e, nel caso, delle numerazioni 455 e 499, allo storno degli addebiti contestati. I codici di autoregolamentazione sono comunicati all’Autorità per le valutazioni di propria competenza.
- c) Il codice di autoregolamentazione vigente, con riferimento alle numerazioni 455, prevede che i “*Gestori¹ devolvono integralmente e senza alcuna remunerazione per gli effettivi costi da questi sostenuti per la concreta realizzazione delle raccolte fondi e per tutte le attività correlate, le somme donate dai clienti in occasione delle campagne di raccolta fondi*” e che “*Il ricavato effettivo delle donazioni - da intendersi ciò che il Gestore effettivamente incassa dal proprio cliente - effettuate sia attraverso SMS sia dalle utenze di telefonia fissa attraverso una chiamata in fonia - è interamente devoluto all’Organizzazione Destinataria, previa la sottoscrizione, in via separata con ciascun Gestore, dell’apposito” Mandato con Rappresentanza”, ai sensi dell’art. 1704 del Codice Civile*” (Cfr. premesse del documento). Il comma 6 dell’articolo 2 del Codice prevede che *il valore della chiamata e/o dell’SMS verrà comunicato al grande pubblico di volta in volta per ogni iniziativa da parte dell’Organizzazione destinataria della numerazione.*
- d) L’Autorità ha svolto attività di vigilanza in relazione all’oggetto, anche a seguito di segnalazioni di alcuni soggetti con riferimento a una proposta contrattuale di “Dono Per”, consorzio cui hanno aderito TIM, Wind e Vodafone, per la fornitura di servizi di raccolta fondi tramite codici 455xx, la quale, dal mese di ottobre 2016, prevedrebbero, in discontinuità con i precedenti contratti, una *fee* del 2% sulla raccolta (oltre IVA). E’ stato pertanto richiesto all’Autorità se il nuovo modello di gestione delle operazioni solidali, sopra descritto, sia coerente con la normativa di settore che disciplina l’utilizzo delle numerazioni speciali (delibera n. 8/15/CIR, come modificata dalla delibera n. 56/15/CIR) e con il codice di autoregolamentazione (nel seguito anche “codice”), per la gestione delle numerazioni utilizzate per le raccolte fondi telefoniche *non profit*, del 23 luglio 2012, attualmente disponibile sul sito dell’Autorità, nonché di voler indicare le eventuali iniziative di trasparenza nei confronti degli utenti.

¹ Gestori: soggetti aderenti al codice di autoregolamentazione e autorizzati a fornire al pubblico servizi di comunicazioni elettronica in grado di gestire numerazioni 455XY.

- e) A seguito di tali segnalazioni l’Autorità, in data 10 ottobre 2016, ha sentito il consorzio “Dono Per” e i gestori che vi hanno aderito.
- f) Sulla base degli approfondimenti svolti l’Autorità ha predisposto una nota di chiarimento per i soggetti segnalanti e una nota di richiamo ai gestori al rispetto di quanto previsto dal codice di autoregolamentazione.
- g) Nel frattempo, su sollecitazione delle principali ONLUS, l’Autorità ha avviato un tavolo tecnico sul tema della raccolta fondi solidali tramite SMS diretti a codici 455. La prima riunione del tavolo tecnico suddetto si è tenuta il 25 ottobre 2016.

In tale riunione le associazioni intervenute (ONLUS) hanno rappresentato le proprie esigenze, così sintetizzabili:

- Chiedono all’Autorità un intervento normativo che consenta di migliorare l’efficacia delle campagne di raccolta fondi via SMS su numero solidale, prevedendo la possibilità di poter interagire direttamente con i donatori anche con un semplice invio di SMS di ringraziamento.
- Sottolineano come, in base all’esperienza maturata sul campo, gli stessi donatori siano interessati ad avere ritorni informativi sull’utilizzo delle donazioni effettuate; anche per tale motivo chiedono che l’Agcom verifichi la possibilità di rendere disponibile alle ONLUS destinatarie delle singole donazioni l’anagrafica completa dei donatori, nel rispetto della vigente disciplina sulla tutela della *privacy*.
- A tal fine evidenziano come in altri paesi europei, quali la Spagna ed il Regno Unito, sia consentito alle ONLUS di poter contattare, avendo ottenuto i numeri telefonici dai gestori, per una sola volta il titolare della donazione, al fine di poter acquisire il consenso al trattamento dei dati personali per ulteriori campagne mirate.
- In alternativa le ONLUS ritengono che possa essere ampliato lo strumento dell’SMS solidale prevedendo la possibilità di poter riscontrare la donazione con un secondo SMS attraverso il quale chiedere il consenso al trattamento dei dati personali².
- Ulteriori esigenze riguardano la possibilità, per ogni associazione, di poter disporre del codice 455 assegnato non per una sola campagna bensì stabilmente, in modo simile ai codici 499.
- Le ONLUS rappresentano la loro disponibilità di principio a remunerare i costi sostenuti dai gestori TLC per aumentare l’efficacia dell’azione istituzionale. Tuttavia nel caso di specie rappresentano come l’avvio dell’operatività di “Dono per ...” non abbia comportato un miglioramento dei servizi forniti, bensì stia rappresentando un aggravio nella gestione operativa delle iniziative, con riduzione delle informazioni rese disponibili. Evidenziano, inoltre, che la richiesta di riconoscimento di un importo per i servizi resi pari al 2% della raccolta complessiva sia sproporzionato ed eticamente insostenibile, potendo ingenerare

² A tal fine evidenziano che, in merito, è in corso un confronto con il Garante per la tutela dei dati personali il quale ha chiesto, prima di un suo pronunciamento, di poter disporre di una posizione ufficiale dell’AGCOM. Chiedono pertanto che l’AGCOM possa avviare un confronto con il predetto Garante al fine di poter riscontrare in tempi rapidi le richieste formulate dalle ONLUS.

nei donatori la convinzione che una quota della donazione sia stornata a favore di un ente terzo. Peraltro evidenziano come sarebbe più appropriata la definizione di un costo fisso per ogni campagna effettuata, determinato sulla base del servizio effettivamente espletato e con un nesso di causalità dei costi, e non già attraverso il prelievo di una quota proporzionale alle donazioni effettuate. Infine evidenziano come la proposta di “Dono per ...”, come formulata, realizzi una discriminazione tra le diverse campagne di raccolta fondi in quanto per alcune di esse, definite “Urgenti”, il servizio rimane gratuito, mentre per le restanti, definite “non urgenti”, è prevista la *fee* del 2% della donazione raccolta.

- h) Inoltre, un certo numero di operatori ha sottoposto all’Autorità un nuovo schema di codice di autoregolamentazione relativo all’utilizzo dei numeri 455.

RILEVATO che le esigenze sottoposte dalle ONLUS e le proposte contrattuali di Dono Per (per conto dei Gestori che vi aderiscono) hanno evidenziato la necessità di una serie di misure correttive del PNN, articolo 22, in relazione all’uso dei codici 455.

PRESO ATTO dell’esigenza di una assegnazione permanente dei codici numerici 455 alle singole associazioni per tutti i motivi dalle stesse illustrati. Tale misura, che allineerebbe la modalità di gestione dei codici 455 a quelle dei codici 499, consentirebbe al donatore di identificare il tipo di raccolta fondi sulla base del codice numerico, con maggiore trasparenza. Si ritiene, altresì, che un’associazione su base permanente consenta di semplificare la gestione di tali codici non essendo più necessario procedere, per ogni campagna di raccolta, alla loro assegnazione e configurazione.

RITENUTO, pertanto, opportuno modificare il PNN in modo da prevedere un’associazione stabile tra una ONLUS e la relativa numerazione.

CONSIDERATO che, ad oggi, circa 200 ONLUS hanno richiesto l’attivazione di campagne di raccolta fondi. Pertanto, qualora a ciascuna si assegnasse una specifica numerazione, in modo permanente, gli attuali codici (100) non sarebbero sufficienti a coprire tutte le richieste sulla base dell’attuale PNN.

RITENUTO che per implementare tale richiesta occorra modificare il PNN passando da una struttura delle numerazioni 455 a 5 cifre a una struttura ad almeno 6 cifre, del tipo 455xyz, il che consentirebbe, potenzialmente, di soddisfare fino a 1000 richieste, come nel caso dei codici 499.

RITENUTO, inoltre, che la possibilità, richiesta dalle ONLUS, di poter informare il cliente sull’esito della propria donazione, sull’utilizzo della stessa, o comunque di ringraziarlo, aumenterebbe la trasparenza del servizio e la relativa diffusione. A tal fine è necessario acquisire il consenso dei donatori ad essere contattati, se del caso per altre campagne mirate. Ciò può essere fatto acquisendo le anagrafiche e i numeri di telefono dagli operatori per contattare, una sola volta dopo la donazione, i clienti e chiedere il consenso o riscontrando con un SMS la donazione per richiedere il consenso al trattamento dei dati personali. Si ritiene, pertanto, opportuno implementare tale possibilità allineando le previsioni del PNN per i codici 455 a quelle per i codici 499. La soluzione di invio di un SMS per la richiesta del consenso appare la più agevole e meno invasiva per il cliente. Analogamente al caso dei codici 499 potrebbe essere necessario un successivo pronunciamento del Garante per la *privacy* in relazione a tali modalità di acquisizione del consenso.

RITENUTO, parimenti, opportuno, alla luce delle criticità contrattuali emerse, che, analogamente al caso dei codici 499, il PNN fornisca indicazioni sui costi che possono essere posti a carico delle ONLUS a fronte dei servizi resi dai gestori.

RITENUTO, pertanto, di modificare il PNN, in materia di gestione dei reclami e trasparenza, oltre che di costi del servizio, anche con riferimento ai codici 455, estendendo a tali numeri le previsioni del PNN sui codici 499 (comma 8 dell'articolo 22, come modificato dalla delibera n. 56/15/CIR), prevedendo ulteriori e nuove indicazioni che il codice di autoregolamentazione è tenuto ad indicare e, in particolare:

- I. elementi a tutela dei consumatori in materia di trasparenza della fattura prevedendo, ad esempio, informative in ordine a:
 - a. modalità su come effettuare le donazioni;
 - b. valori ed eventuali soglie delle donazioni;
 - c. le modalità di rendicontazione al cliente della singola donazione tramite SMS, accesso al sito web, o resoconto cartaceo ove applicabile;
- II. la modalità di conoscibilità dei donatori e di rendicontazione dei fondi raccolti ai fini della trasparenza, tenuto conto delle norme vigenti sulla *privacy*;
- III. informazioni sulla eventuale detraibilità fiscale della donazione;
- IV. procedure di assegnazione del numero all'ONLUS, comunque su base singolo numero, e di comunicazione alle Autorità competenti;
- V. criteri e costi del servizio per le ONLUS;
- VI. misure per corrispondere alla ONLUS gli importi derivanti dalla raccolta degli SMS correttamente e validamente ricevuti.

RITENUTO, sempre in linea con i codici 499 ed alla luce delle criticità contrattuali emerse, di estendere ai codici 455 le previsioni di cui al comma 10 dell'articolo 22 del PNN laddove prevede che gli oneri posti dai fornitori dei servizi di comunicazione elettronica in capo ai soggetti che richiedono in uso i numeri sono stabiliti sulla base degli effettivi costi sostenuti e, laddove prevista, una quota variabile in funzione dei volumi di traffico svolto verso le numerazioni 499, questa è fissata in linea con i costi sottostanti la raccolta del traffico tenuto conto di quanto già definito dall'Autorità sul tema sia per servizi regolati che non. E' inoltre previsto che l'Autorità verifichi la congruità dei costi variabili di cui sopra nell'ambito della valutazione del codice di autoregolamentazione alla stessa sottoposto dai fornitori dei servizi di comunicazione elettronica.

RITENUTO tuttavia opportuno richiamare che, nelle more dell'adeguamento regolamentare di cui sopra e dell'adozione del nuovo codice di autoregolamentazione, gli operatori sono tenuti al rispetto del precedente codice di autoregolamentazione.

RITENUTO necessario, alla luce di una stabile associazione tra codice 455 e ONLUS, definire, analogamente a quanto previsto dal PNN per i codici 499, i criteri da seguire per associare il numero all'associazione, secondo principi di trasparenza ed equità (posto che i numeri più facilmente memorizzabili o i numeri c.d. "golden" potranno contestualmente essere richiesti da più soggetti).

RITENUTO opportuno, in conclusione, introdurre modifiche ed integrazioni del vigente *PNN* nel settore delle telecomunicazioni e della relativa disciplina attuativa, al fine di completare il quadro regolamentare in relazione all'uso dei codici 455 per la raccolta fondi.

CONSIDERATO quanto segue:

a. Diritti d'uso ed eventuale contributo amministrativo

A tale riguardo il *PNN* prevede, al comma 3 dell'articolo 22, che l'utilizzo delle numerazioni 455 da parte dei fornitori di servizi avviene secondo criteri di trasparenza e non discriminazione, senza preventiva assegnazione di diritti d'uso, bensì previa semplice comunicazione all'Autorità ed all'Amministrazione competente.

Si ritiene di confermare tale previsione. Infatti nella delibera n. 56/15/CIR, in relazione agli oneri amministrativi, si prevede che, nella definizione dei criteri, non venga effettuata una distinzione tra le tipologie di numerazione che non sia giustificata dalla diversa attività di vigilanza. A tale riguardo l'Autorità ritiene che l'analogia nella tipologia di utilizzo dei codici 499 e 455, destinati entrambi alla raccolta fondi, comporti un analogo onere di controllo, o in generale amministrativo, per l'amministrazione competente.

L'utilizzo dei codici 455 non è, pertanto, subordinato all'attribuzione di diritti d'uso e a contributi amministrativi

b. Obbligo di interconnessione tra operatori finalizzata al raggiungimento di tali numeri

Il *PNN* già prevede, per i codici 455, l'assenza dell'obbligo di interconnessione.

Si ritiene di confermare tale previsione sulla base di un principio di proporzionalità degli obblighi regolamentari. Infatti, a tale riguardo, non sono state sollevate richieste di interconnessione. Pertanto, in ottica di riduzione dei costi per i soggetti interessati, oltre che al fine di non introdurre ritardi nell'operatività della raccolta fondi che potrebbero essere causati dalla necessità di sviluppi, l'Autorità non ritiene di modificare la modalità vigente

c. Costi posti dagli operatori in capo ai soggetti richiedenti i codici

Nel corso delle attività preistruttorie gli operatori hanno, in generale, rappresentato la necessità, alla luce dell'aumento dei volumi della raccolta fondi oltre che dell'evoluzione dei servizi resi, di veder remunerati quantomeno i propri costi fissi e variabili di fornitura del servizio, questi ultimi, ad esempio, in proporzione ai volumi di SMS o di comunicazioni telefoniche.

A tale riguardo si ritiene che, in linea con un generale principio di remunerazione dei costi sostenuti, tale possibilità non possa essere, a livello regolamentare, esclusa.

Considerato tuttavia che l’Autorità ritiene opportuno non assoggettare i codici 455 a contributi amministrativi attesa la natura non commerciale della prestazione e il regime speciale dei numeri, si ritiene che l’operatore, laddove decida di richiedere una remunerazione, non possa porre a carico dei soggetti richiedenti un costo variabile superiore a quanto previsto per la raccolta da rete fissa (in tal caso si fa riferimento ai prezzi praticati da Telecom Italia) o da rete mobile (si fa riferimento ai servizi di raccolta verso Numerazioni non geografiche (NNG) con addebito al chiamato). Parimenti gli oneri di carattere fisso, se previsti, dovranno essere allineati ai costi di gestione nei confronti delle organizzazioni. Tutto quanto sopra dovrà essere incluso nel codice di autoregolamentazione da sottoporre all’Autorità.

d. Criterio, trasparente ed equo, di associazione tra associazione e numerazione e modalità di assegnazione della stessa, posto che i numeri più facilmente memorizzabili o i numeri c.d. “golden” potranno contestualmente essere richiesti da più soggetti

L’Autorità ritiene che, nel confermare la normativa vigente, l’assegnazione dei numeri debba essere svolta dagli operatori che gestiscono la numerazione.

A tale riguardo si ritiene che il PNN, analogamente ai codici 499, debba indicare un criterio oggettivo, chiaro e trasparente per l’assegnazione.

L’Autorità ritiene, pertanto, opportuno stabilire un criterio legato alla tempistica della richiesta secondo cui il numero è assegnato al primo richiedente. Gli operatori potranno specificare, in dettaglio, la procedura di comunicazione della richiesta da parte delle associazioni nel proprio codice di autoregolamentazione.

e. Durata dell’assegnazione

Alla luce di quanto premesso l’Autorità ritiene di prevedere, anche per i codici 455, un’assegnazione stabile nel tempo. Ciò si pone a tutela dei clienti degli operatori i quali, diversamente, potrebbero incorrere in errori nella donazione, atteso che il codice potrebbe essere facilmente memorizzato e associato all’associazione. D’altra parte una modifica dell’assegnazione comporterebbe oneri periodici di comunicazione, nei confronti dei potenziali contribuenti, in capo agli operatori. La misura, inoltre, va incontro alle esigenze delle stesse associazioni, per quanto premesso.

f. Criteri per stabilire quali organizzazioni possano richiedere di ottenere in uso tale tipologia di numerazione

Non essendo emersa, in relazione all’oggetto, alcuna criticità, l’Autorità conferma le previsioni di cui all’articolo 22 del PNN ossia che i suddetti codici sono riservati a servizi di raccolta fondi per fini benefici di utilità sociale da parte di enti, organizzazioni e associazioni senza fini di lucro e di amministrazioni pubbliche.

- g. I criteri per stabilire se e quali aspetti devono essere ricompresi nei codici di autoregolamentazione, tra i quali si citano: eventuali soglie da attribuire, per persona fisica, alle singole donazioni, su base mensile e/o annuali; eventuale conoscibilità dei soggetti donatori e modalità di rendicontazione dei fondi raccolti ai fini della trasparenza; eventuale obbligatorietà dell'interconnessione, aspetto, quest'ultimo, cui si lega la gestione dei diritti d'uso, da valutare ulteriormente anche con gli operatori**

L'Autorità ritiene, alla luce di quanto premesso, opportuno allineare quanto previsto per i codici 455 alle previsioni vigenti per i codici 499.

Si ritiene pertanto opportuno che il codice di autoregolamentazione specifichi le modalità operative di assegnazione dei numeri alle associazioni, tenuto conto del criterio stabilito nel *PNN* all'articolo 22, comunque su base singolo numero, e le modalità di comunicazione, all'Autorità e al MISE, della cessione in uso.

L'Autorità ritiene, inoltre, opportuno che gli operatori consentano al cliente di disporre di una rendicontazione delle singole donazioni svolte ad esempio per il tramite di un SMS di risposta alla singola donazione e/o tramite la consultazione del proprio *account* sul sito *web* del gestore telefonico o, ove applicabile, tramite un resoconto cartaceo o elettronico, anche complessivo, su richiesta del cliente. Le relative modalità potranno essere indicate nel codice di autoregolamentazione.

Si ritiene, pertanto, che il codice di autoregolamentazione debba includere, oltre a quanto già indicato nel *PNN* all'articolo 22, comma 7, gli elementi di cui sopra.

Si conferma che per ragioni di trasparenza l'Autorità potrà riportare sul proprio sito, con riferimento alla campagne attive negli ultimi mesi, tabelle contenenti informazioni relative all'utilizzo di numerazioni con codice 455. In tal modo i consumatori possano verificare quali campagne sono in essere, il periodo di donazione, a chi è destinata la donazione, quale sia il numero con codice 455 da comporre, quali siano le modalità (SMS, fonia), quanto si può donare e quali operatori aderiscano.

RITENUTO pertanto di modificare ed integrare l'articolo 22 del Piano di numerazione, provvedendo all'adozione di un testo aggiornato;

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario -----, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Articolo 1

1. L'articolo 22 dell'Allegato A alla delibera n. 8/15/CIR, come modificato dalla delibera n. 56/15/CIR, è sostituito dall'**Allegato 1** alla presente delibera, con decorrenza dalla sua pubblicazione nel sito *web* dell'Autorità.

Il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso.

Il presente provvedimento è pubblicato nel sito *web* dell'Autorità.

Allegato 1 alla delibera n. ___/17/CONS

Articolo 22

(Ulteriori numerazioni per servizi a sovrapprezzo: numerazioni per servizi SMS/MMS e trasmissione dati)

1. In aggiunta alle numerazioni di cui ai precedenti artt. 20 e 21, sono attribuite ai servizi a sovrapprezzo anche altre numerazioni, riservate esclusivamente ai servizi svolti attraverso SMS/MMS (*Short Message Service/Multimedia Message Service*) ed altre tipologie di trasmissione dati, secondo quanto riportato nella tabella seguente:

	Categorie servizi a sovrapprezzo	Codici associati
a)	servizi di carattere sociale-informativo, con esclusione del servizio informazioni abbonati	44
b)	servizi di chiamate di massa, con esclusione dei servizi di raccolta fondi di cui alle lettere e) ed f)	47
c)	servizi di intrattenimento	48
d)	servizi a sovrapprezzo di vendita di prodotti e servizi trasmessi direttamente ed esclusivamente attraverso la rete di comunicazione elettronica, ovvero servizi caratterizzati da un titolo digitale trasmesso in forma elettronica rappresentativo del bene e/o del servizio acquistato	48
e)	servizi di raccolta fondi per fini benefici di utilità sociale da parte di enti, organizzazioni e associazioni senza fini di lucro e di amministrazioni pubbliche	455
f)	Servizi di raccolta di fondi per campagne che promuovono la partecipazione alla vita politica	499

Il codice 46 è riservato per usi futuri. Limitatamente ai servizi di raccolta fondi svolti sulle numerazioni a codice 455 e 499, l'accesso ai servizi stessi è consentito anche tramite chiamate in fonia da rete fissa. In tal caso si applicano le disposizioni dell'art. 5, comma 4.

2. La struttura di tali numerazioni è:

a) 4 X Y U₁U₂ con X=4,7,8 Y=0÷4 U_i=0÷9 e i=1÷2

b) 4 X Y U₁U₂U₃U₄ con X=4,7,8 Y=5÷9 U_i=0÷9 e i=1÷4

c) 4 5 5 U₁U₂U₃ con U_i=0÷9 e i=1÷3.

d) 4 9 9 U₁U₂ U₃ con U_i=0÷9 e i=1÷3.

3. L'utilizzo delle numerazioni di cui al comma 1, lettera e) e f), da parte dei fornitori di servizi avviene secondo criteri di trasparenza e non discriminazione, non è subordinato a preventiva assegnazione di diritti d'uso, ma è comunicato all'Autorità ed all'Amministrazione competente, secondo le modalità da queste indicate, di norma con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla data di attivazione del servizio. La comunicazione include il prezzo praticato, la descrizione esaustiva del servizio espletato, l'indicazione del soggetto destinatario e delle finalità della raccolta fondi, la durata della campagna di raccolta. In caso di attivazione contemporanea di una campagna di raccolta da parte di più fornitori di servizi di comunicazione elettronica sulla medesima numerazione è ammesso l'assolvimento in nome collettivo dell'obbligo di comunicazione. Per tali numerazioni non si applica il comma 2 dell'art. 24.

4. Le numerazioni di cui al comma 1, lettera e) e f) sono numerazioni pubbliche a regime speciale per le quali non è obbligatoria l'interconnessione.

5. L'assegnazione delle numerazioni di cui al comma 1, lettera e) e f) è svolta da parte dei fornitori dei servizi di comunicazione elettronica, su base singolo numero e su base permanente, secondo la data di presentazione della richiesta da parte dell'organizzazione politica o dell'ente/organizzazione/associazione, di norma entro 1 settimana, e, ove possibile e applicabile, in base alla preferenza espressa. In caso di conflitto per richieste contemporanee di identica numerazione, il fornitore dei servizi di comunicazione elettronica procede all'assegnazione del numero, previa audizione delle parti, mediante sorteggio.

6. Hanno titolo a richiedere di avere in uso le numerazioni con codice 499 i partiti iscritti al registro dei partiti politici, tenuto dalla Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici, prevista dall'art. 4 del decreto-legge del 28 dicembre 2013, n. 149 e i partiti, movimenti e gruppi politici organizzati che soddisfano ai criteri di cui all'articolo 3 dello stesso decreto (dotati di uno statuto, redatto nella forma dell'atto pubblico) e che, ai sensi dell'articolo 18, abbiano presentato candidati sotto il proprio simbolo alle elezioni per il rinnovo di uno degli organi indicati dall'articolo 10, comma 1, lettera a).

7. Sono stabiliti i prezzi massimi e le connesse condizioni a cui tali prezzi massimi sono subordinati per le chiamate alle numerazioni di cui al presente articolo per servizi "a tantum" ed i prezzi massimi mensili per servizi in abbonamento come riportato nella tabella 1 dell'Allegato 1 al presente Piano.

8. I fornitori dei servizi di comunicazioni elettroniche ed i fornitori di contenuti che impiegano le numerazioni di cui al presente articolo adottano un codice di autoregolamentazione che include la definizione uniforme e comune tra i vari fornitori di servizi di prassi per l'informazione sui prezzi dei servizi, sulle modalità di attivazione e disattivazione dei servizi stessi e della prestazione di blocco delle comunicazioni, e

prevede, altresì, le necessarie tutele a favore dell'utenza, con particolare riguardo alla gestione dei reclami e, nel caso, delle numerazioni di cui al comma 1, lettere e) ed f), allo storno degli addebiti contestati, che è sempre eseguito su richiesta scritta dell'utente, anche via posta ordinaria e via posta elettronica, inoltrata entro trenta giorni dall'addebito sul credito o sul conto telefonico. I codici di autoregolamentazione sono comunicati all'Autorità per le valutazioni di propria competenza.

9. Nel caso delle numerazioni di cui al comma 1 lettera e) e f) il codice di autoregolamentazione deve, altresì, indicare quanto segue:

- I. gli elementi a tutela dei consumatori in coerenza con quanto previsto dal PNN nonché dalla delibera n. 23/15/CONS in materia di trasparenza della fattura prevedendo, ad esempio, informative in ordine a:
 - a) modalità su come effettuare le donazioni;
 - b) valori ed eventuali soglie delle donazioni;
 - c) le modalità di rendicontazione al cliente della singola donazione tramite SMS, accesso al sito *web*, o resoconto cartaceo ove applicabile;
- II. la modalità di conoscibilità dei donatori e di rendicontazione dei fondi raccolti ai fini della trasparenza, tenuto conto delle norme vigenti sulla *privacy*;
- III. informazioni sulla eventuale detraibilità fiscale della donazione;
- IV. procedure di assegnazione del numero al partito, comunque su base singolo numero, e di comunicazione alle Autorità competenti;
- V. criteri e costi del servizio per **enti, organizzazioni e associazioni senza fini di lucro e amministrazioni pubbliche (codici 455) e per i partiti (codici 499)**;
- VI. misure per corrispondere al partito politico gli importi derivanti dalla raccolta degli SMS correttamente e validamente ricevuti ai sensi del decreto legge di cui al comma 6.

10. Gli oneri posti dai fornitori dei servizi di comunicazione elettronica in capo ai soggetti che richiedono in uso i numeri di cui al comma 1 lettera e) e f) sono stabiliti sulla base degli effettivi costi sostenuti e, laddove prevista una quota variabile in funzione dei volumi di traffico svolto verso le numerazioni **455 e 499**, questa è fissata in linea con i costi sottostanti la raccolta del traffico, tenuto conto di quanto già definito dalle decisioni dell'Autorità sul tema sia per servizi regolamentati che non; l'Autorità verifica la congruità dei costi variabili di cui sopra nell'ambito della valutazione del codice di autoregolamentazione alla stessa sottoposto dai fornitori dei servizi di comunicazione elettronica.

11. I diritti d'uso delle numerazioni di cui al comma 2, lettere a), b) sono assegnati su base singolo numero.

12. Il periodo di latenza per le numerazioni di cui al presente articolo ha una durata di tre mesi, con l'eccezione delle numerazioni ~~di cui alla lettera e) del comma 1, per le quali il periodo di latenza è ridotto a quindici giorni, e delle numerazioni~~ di cui alla lettera e) e f) del comma 1, per le quali il periodo di latenza è esteso a dodici mesi.

